

**DPCM DEL 26 APRILE e ORDINANZE REGIONALI DEL 30 APRILE E DEL 03 MAGGIO
IN VIGORE DAL 04 AL 17 MAGGIO 2020**

Potrebbero essere emanate da Stato e Regione delle FAQ per maggiori chiarimenti.

Il documento è frutto di uno studio effettuato dal sottoscritto, quindi se ci sono degli errori perdonatemi. Non ha valore legale ma vuole provare ad aiutarvi nella lettura del DPCM e dell'Ordinanze.

Il Sindaco

Dott. Davide Casati

Ecco le principali normative che riguardano il Comune di Scanzorosciate.

- **OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA O COMUNQUE DI COPRIRSI NASO E BOCCA, AL CHIUSO E ALL'APERTO** (fatta eccezione per le persone con meno di 6 anni e per le persone disabili che non riescono a coprirsi e per le persone che svolgono attività motoria intensa fino alla sua conclusione).
- **SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELLA REGIONE:** sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; è consentito anche incontrare i congiunti (parenti fino al sesto grado, persone con le quali c'è una relazione stabile come ad esempio i fidanzati) stando ad 1 metro e con le mascherine evitando gli assembramenti. È possibile recarsi presso la seconda casa/camper/roulotte per l'attività necessaria ai fini della loro manutenzione per garantirne la sicurezza e la conservazione. Quindi in caso di controllo serve l'autocertificazione che dichiara quanto sopra.
- **SPOSTAMENTI IN ALTRE REGIONI:** sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Quindi in caso di controllo serve l'autocertificazione che dichiara quanto sopra.
- **CHI HA LA FEBBRE MAGGIORE DI 37,5°:** obbligo di rimanere presso il proprio domicilio.
- **CHI È POSITIVO AL VIRUS O CHI È IN QUARANTENA:** divieto di muoversi dalla propria abitazione.
- **DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE** (in luoghi pubblici e privati).
- **I PARCHI sono ACCESSIBILI a condizione che non ci siano ASSEMBRAMENTI ma le AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO dei BAMBINI SONO CHIUSE** (secondo le regole decise dal Comune).

- **I CIMITERI sono ACCESSIBILI a condizione che non ci siano ASSEMBRAMENTI** (secondo le regole decise dal Comune).
- **Le STAZIONI ECOLOGICHE sono ACCESSIBILI a condizione che non ci siano ASSEMBRAMENTI** (secondo le regole decise dal Comune).
- **DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' LUDICA E RICREATIVA ALL'APERTO.**
- **OK ALL'ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO:** è consentita svolgerla individualmente (eccezione se insieme c'è un minore o persone non autosufficienti) rispettando le distanze. È ammessa la pesca sportiva ed amatoriale individuale in ambito regionale. È consentita individualmente l'attività di addestramento e allenamento dei propri cani e cavalli in zone ed aree specificatamente attrezzate.
- **SOSPENSIONE EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE.** Riprendono solo gli allenamenti di atleti individuali riconosciuti di livello nazionale, a porte chiuse e rispettando le distanze.
- **SOSPENSIONE DELLE MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI DI QUALSIASI TIPOLOGIA** in luoghi pubblici e privati.
- **SOSPENSIONE DELLE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE.**
- **Sono consentite le CERIMONIE FUNEBRI con la sola partecipazione di un massimo di 15 persone.** Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace. È prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato.
- **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEGLI ASILI E DELLE SCUOLE** (ok a didattica a distanza).
- **SOSPENSIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE.**
- **RIUNIONI DA SVOLGERSI DA REMOTO "ON LINE".**
- **CHIUSURA DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, MUSEI, BIBLIOTECHE.**
- **ACCESSO ALLA RSA: limitato** ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI FATTA ECCEZIONE DI QUELLE INSERITE NELL'ALLEGATO 3 DEL DPCM DEL 26/04/2020 (siccome sono diverse meglio leggere direttamente l'allegato).

Alcuni casi che ci riguardano che rientrano nell'allegato 3, per facilitarvi vedendo le domande che mi state ponendo: **costruzione di edifici, riparazione veicoli, alberghi, attività di giardinaggio, attività agricola e silvicoltura.**

È consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

PER CHI APRE OBBLIGO DI RISPETTARE I PROTOCOLLI DI SICUREZZA FIRMATI A LIVELLO NAZIONALE DALLE PARTI SOCIALI PENA LA CHIUSURA.

I MERCATI SCOPERTI riaprono, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei Comuni competenti per territorio:

1. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della **capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;**
2. individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure stabilite da Regione e Comune;
3. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
4. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad **un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;**
5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato (inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi);
6. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del **distanziamento interpersonale di almeno un metro** e del divieto di assembramenti;
7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di **mascherina** a copertura di naso e bocca nonché di **guanti;**

8. **distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;**

9. presenza di non più di **due operatori per ogni posteggio.**

REGOLE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI APERTE:

- Distanziamento tra le persone di almeno 1 metro.
- Pulire i locali almeno 2 volte al giorno.
- Adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
- Dotarsi di disinfettante per le mani per i clienti.
- Usare le mascherine.
- Usare guanti "usa e getta".
- Accessi regolamentati e scaglionati attraverso anche ampliamenti degli orari.
- **Per locali inferiori a 40mq:** può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di 2 operatori.
- L'accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad **un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.**
- Si raccomanda ai gestori dei supermercati di misurare la temperatura corporea ai clienti e che non possono entrare se la temperatura è uguale o supera i 37,5 gradi.

SOSPENSIONE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO FATTA ECCEZIONE PER:

supermercati, negozi di generi alimentari, commercio al dettaglio di computer-telecomunicazioni-elettronica-elettrodomestici, ferramenta, commercio di vernici e materiale elettrico e termoidraulico, commercio di articoli igienico-sanitari, articoli per l'illuminazione, edicole, farmacie, tabaccai, profumerie e vendita di prodotti d'igiene personale, materiale per ottica e fotografia, distributori automatici, cartolerie, librerie, commercio di vestiti per bambini e neonati, commercio al dettaglio di fiori-piante-semi-fertilizzanti.

È consentita l'attività da parte degli **ESERCIZI DI TOELETTATURA DEGLI ANIMALI DI COMPAGNIA**, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna

animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

È fatto obbligo ai concessionari di SLOT MACHINES di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di MONITOR e TELEVISORI di GIOCHI che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE).

È possibile la consegna a **domicilio** oppure la vendita d’**asporto** con l’obbligo di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le persone e il divieto di consumare i prodotti comperati all’interno del locale o nelle prossimità esterne.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA.

APERTURA DELLE LAVANDERIE, TINTORIE, POMPE FUNEBRI E ATTIVITA’ CONNESSE.

APERTURA DI BANCHE, ASSICURAZIONI, ATTIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO-ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE E FILIERE CONNESSE.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI, UFFICI PUBBLICI: bisogna applicare il “lavoro agile” per tutto ciò che può essere svolto da casa; adottare protocolli di sicurezza per chi ci lavora e per gli utenti; sanificare il luogo di lavoro.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: si rinvia per i dettagli all’ORDINANZA REGIONALE 538 del 30 aprile 2020.